

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater  
n. 7**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE LI GOTTI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**MAURIZIO GASPARRI**

**procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma**

**Comunicata alla Presidenza il 2 agosto 2012**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Maurizio Gasparri – con lettera del 30 marzo 2012 – ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento civile, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma. Il senatore interessato ha trasmesso copia dell’atto di citazione in giudizio, con il quale egli è stato convenuto dinanzi al Tribunale di Roma, in ragione di una domanda di risarcimento del danno derivante da alcune sue affermazioni, ritenute lesive dei diritti degli attori.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 12 aprile 2012 e l’ha annunciata in Aula il 18 aprile 2012.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 3 luglio 2012.

\* \* \*

I fatti oggetto del giudizio riguardano una dichiarazione, svolta in questa Assemblea dal senatore Gasparri il 29 luglio 2011 (592<sup>a</sup> seduta pubblica), nell’ambito della discussione sul disegno di legge n. 2613, recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo». Più in particolare, come risulta anche dal resoconto stenografico della seduta, il senatore Gasparri ha dichiarato quanto segue: «Voglio dire a chi parla, quasi con una sorta di innato senso di superiorità morale, che se un regime c’è, senatore Zanda, lo vada a cercare a Sesto San Giovanni, dove da padre in figlio i sindaci alimentano un sistema di illegalità, che riguarda la vostra storia, il vostro partito e i vostri dirigenti! Questo è il regime, laddove imprese, cooperative, ter-

ritori, gestione globale hanno dimostrato come qualcuno si è impossessato di pezzi d’Italia».

I signori Giorgio Oldrini, attuale sindaco di Sesto San Giovanni, e la sorella Gabriella, anche in quanto figli del defunto Abramo Oldrini, già sindaco della stessa città, si sono ritenuti danneggiati «nell’onore e nella reputazione» dal riferimento contenuto nella dichiarazione di voto citata, ed hanno pertanto intentato un procedimento civile nei confronti del senatore Gasparri davanti al Tribunale di Roma. Il senatore Gasparri ha direttamente sollecitato la Giunta a pronunciarsi sulla sussistenza dell’insindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Preliminarmente si fa presente che proprio la ascrivibilità *ictu oculi* delle dichiarazioni *de quibus* all’esercizio di essenziali funzioni parlamentari ha indotto la Giunta ad una pronuncia immediata senza attendere nemmeno l’inizio della vicenda processuale. Le parole pronunciate dal senatore Gasparri sono parte integrante di una dichiarazione di voto in Assemblea, cosicché la Giunta ha convenuto sulla loro piena ascrivibilità alla funzione del parlamentare, oggetto di piena tutela da parte dell’articolo 68 della Costituzione. L’intervento in Aula rappresenta l’atto parlamentare per antonomasia, cosicché non si è reso necessario alcun approfondimento circa l’esistenza o meno di un nesso funzionale tra l’opinione esternata ed il concreto esercizio delle funzioni rappresentative.

D’altronde, la giurisprudenza costituzionale in tema di applicazione dell’articolo 68, comma primo, della Costituzione si è con coerenza orientata, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, a ritenere sempre assi-

stite dall'insindacabilità le opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della Camera di appartenenza, quali «atti funzionali tipici» del rappresentante. La riforma intervenuta con la legge 140 del 2003 ha, peraltro, confermato espressamente tale generale inclusione prevedendo, all'articolo 3, che la garanzia costituzionale «*si applica in ogni caso [...] per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere*».

La Giunta ha, dunque, concluso all'unanimità nel senso di ritenere sussistente l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Gasparri ed oggetto del procedimento civile pendente.

Nel corso dei lavori di Giunta, tuttavia, è stata svolta una ulteriore e più ampia riflessione circa la necessità, in prospettiva, di garantire forme di tutela morale ai soggetti terzi, ossia che non rivestano la qualità di parlamentare, che lamentino lesioni alla propria onorabilità.

La Giunta si è occupata già in passato della questione anche fornendo proposte e suggerimenti per possibili iniziative volte ad affrontarla efficacemente (vedi Doc. IV-quater, n. 2). È stata ipotizzata, ad esempio, la possibilità che i Regolamenti parlamentari consentano l'audizione anche delle parti che si considerano lese durante l'istruttoria condotta dalle Giunte delle autorizzazioni a procedere del Senato e della Camera o che, una volta deliberata in via definitiva l'insindacabilità, si preveda la possibilità per il soggetto leso, ormai escluso dalla giurisdizione ordinaria, di adire uno speciale Giurì d'onore sul modello di quello previsto dall'articolo 88 del Senato.

Vale ricordare che anche la Camera dei deputati ebbe modo di affrontare un'analogha preoccupazione, allorquando - con parere della Giunta per il regolamento approvato all'unanimità il 24 ottobre 1996 - statuì che «*È dovere della Presidenza garantire nei dibattiti parlamentari il pieno svolgimento della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica e di denuncia politica.*

*Nello stesso modo la Presidenza dovrà assicurare che tali fondamentali diritti siano esercitati nella forma adeguata al ruolo costituzionale del Parlamento e alle normali regole di correttezza parlamentare. Tale regola generale dev'essere fatta valere con particolare rigore a tutela dei soggetti esterni che, non essendo parlamentari, non possono avvalersi del diritto di replica né degli strumenti offerti dall'articolo 58 del regolamento ai deputati i quali, nel corso di una discussione, siano accusati di fatti che ledano la loro onorabilità».*

In considerazione di quanto precede, la Giunta ha convenuto di rappresentare l'opportunità, a prescindere dalle odierne circostanze, di una approfondita riflessione in sede di Giunta per il regolamento, per verificare la possibilità di una maggiore tutela anche degli interessi di terzi non parlamentari coinvolti da dichiarazioni che si ritengano lesive.

La complessità della tematica è inoltre testimoniata dalla varietà di opzioni costituzionali che si registrano anche all'interno dei Paesi di tradizione parlamentare occidentale: si pensi al caso della Germania, ove l'articolo 46, comma primo, della Legge fondamentale, recependo una nota impostazione kelseniana, esclude esplicitamente le espressioni diffamatorie dalla protezione costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero del parlamentare, come del resto fa anche l'articolo 62 della Costituzione greca del 1975.

\* \* \*

Per i motivi esposti la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni del senatore Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

LI GOTTI, relatore

